

STATUTO

della

CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI SETTIGNANO

PARTE PRIMA

SCOPI E FISIONOMIA MORALE

Questa Confraternita è la trasformazione della Compagnia della SS. Trinità e del SS. Sacramento, istituita nella Parrocchia di Santa Maria a Settignano con i relativi decreti governativi e arcivescovili del 14 e 18 marzo 1793, epoca a cui risalgono le vecchie Costituzioni.

Per volontà dei Fratelli, animati dal desiderio di esercitare la carità verso il prossimo, la Compagnia si mutò in Confraternita di Misericordia e il 3 giugno 1856 furono approvati i relativi Capitoli, sanzionati dal Ministero degli Affari Ecclesiastici il 5 agosto successivo.

ART. 1 La Confraternita della Misericordia di Settignano è un'associazione laicale di volontariato che si ispira ai principi cristiani secondo l'insegnamento della Chiesa Apostolica Romana, nella tradizione delle Misericordie italiane.

Guida e riferimento per le sue attività sono il Vangelo e il presente Statuto.

ART. 2 Scopo della Confraternita della Misericordia di Settignano è la costante affermazione della Carità e della Fraternità cristiane attraverso l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia spirituali e corporali.

A tale fine la Confraternita svolge tutte le attività di umana e cristiana Carità che sono suggerite dalle circostanze, si impegna nella rimozione delle situazioni di abbandono e di emarginazione dei sofferenti, fa opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla dignità, alla salute, contribuisce alla crescita morale e civile della società.

ART. 3 Tutte le attività della Confraternita sono compiute senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza; il regolamento stabilisce tassativamente i casi in cui può essere accettato un rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento di un servizio.

La scelta delle attività da compiere è di competenza del Seggio, sentite le indicazioni del Corpo Generale.

In particolare la Confraternita potrà impegnarsi nelle seguenti attività:

- assistenza domiciliare e ospedaliera ad ammalati, anziani, handicappati, bambini, carcerati, emarginati;
- trasporto di infermi a mezzo autoambulanza;
- servizio di emergenza medica territoriale;
- interventi di protezione civile nelle pubbliche calamità in sede locale, nazionale ed internazionale;
- trasporto sociale di anziani, handicappati, indigenti;
- gestione di ambulatori;
- prestito non oneroso di materiale sanitario;
- donazione di sangue e di organi e sensibilizzazione delle coscienze sull'importanza di tali atti di carità;

- attività culturali, ricreative e di promozione delle idealità caritative della Misericordia;

- formazione spirituale, promozione della coscienza civica e cristiana e formazione tecnica degli iscritti;
- attività di tutela ambientale;
- ogni altra iniziativa in linea con gli scopi e gli ideali cristiani dell'Associazione.
- **Con grande impegno la Confraternita:**
- **partecipa alle esequie dei defunti e ne cura i riti di suffragio;**
- celebra solennemente la festa del proprio patrono S. Sebastiano e i riti della Commemorazione dei defunti;
- partecipa alla celebrazione della festa del Corpus Domini e alla liturgia del Giovedì Santo nonché ai riti della Settimana Santa.
-
- **ART. 4 Il Volontariato è la divisa morale dei Confratelli della Misericordia in ogni loro prestazione di attività.**
- Non è consentito ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso per l'opera svolta.
- Il Confratello della Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione unicamente nella coscienza del dovere compiuto, e lo ringrazia con la tradizionale espressione "IDDIO GLIENE RENDA MERITO".
- Al solo fine di promuovere tra i Confratelli una sana emulazione nelle opere di carità potranno essere concesse distinzioni di puro carattere morale.
-
- **ART. 5 La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali dalle quote degli iscritti, da offerte e lasciti di benefattori, da contributi di organi ed enti pubblici e da altre forme di entrata purchè sempre volte a ricevere carità per restituire in carità.**
- La costituzione di un patrimonio mobiliare o immobiliare è consentita al solo scopo di dare vita ad adeguate iniziative caritative-assistenziali.
-
- **ART. 6 La Confraternita fa parte di diritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.**
- La partecipazione della Confraternita alla Confederazione Nazionale implica per tutti gli iscritti la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie.
- Il Provveditore della Misericordia rappresenta la Confraternita nella Confederazione Nazionale e nei relativi organi assembleari con diritto di voto attivo e passivo.
- La Confraternita partecipa alle iniziative caritative nazionali e internazionali promosse dalla Confederazione Nazionale.
- La Confraternita può aderire od associarsi solo ad altre associazioni e a federazioni di associazioni che siano conformi ai principi ispiratori della Misericordia e senza pregiudizio per la propria autonomia.

-
- **ART. 7** La Confraternita afferma la propria indipendenza da qualsiasi parte politica; può promuovere o aderire ad iniziative o manifestazioni di sensibilizzazione civica e sociale solo se conformi ai principi che ispirano la Misericordia.
- Nello svolgimento delle attività caritative la Confraternita opera senza alcuna distinzione di razza, sesso, età, religione o condizione sociale e rispetta le idee ed i convincimenti di tutti gli assistiti.
-
- **ART. 8** La Confraternita ha la propria sede legale e morale in Settignano. Per le celebrazioni religiose officia nel proprio Oratorio del SS. Sacramento o nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria a Settignano.
- Per l'espletamento delle proprie attività caritative la Confraternita può istituire, temporaneamente o permanentemente, sezioni o sedi distaccate sotto la diretta autorità del Seggio.
-
- **ART. 9** Lo stemma della Confraternita, conforme a quello delle altre Misericordie, è costituito da un campo azzurro con una croce latina rossa sormontata dal simbolo della SS. Trinità, anch'esso in rosso e affiancata, a sinistra e a destra, rispettivamente, dalle lettere gotiche F ed M, e da un sottostante campo bianco con una rosa rossa.
-
- **ART. 10** La divisa storica dei Confratelli della Misericordia, indossata nelle celebrazioni religiose e funebri, è costituita da una semplice veste di tela nera stretta ai fianchi da un cordiglio cui è appeso il S. Rosario, con buffa simbolica, simboli di sacrificio, preghiera e anonimato.
- Il regolamento stabilisce i dettagli dell'abbigliamento nelle diverse cerimonie, secondo la tradizione, e le uniformi operative da adottare per i servizi di carità.
-
- **ART. 11** La Confraternita, nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, impronta la sua azione ad uno spirito di collaborazione con le Autorità Religiose e con i Pubblici Poteri e al rispetto delle leggi civili e canoniche.
-
-
-
-
-
- PARTE SECONDA

-
-
- GLI ISCRITTI
-
- **ART. 12** Tutti gli iscritti alla Confraternita sono chiamati col nome tradizionale di FRATELLI e SORELLE ed alimentano tale vincolo spirituale attraverso comuni ideali religiosi e morali e attraverso quelle iniziative caritative che sono alla base della Misericordia.
-
- **ART. 13** Per essere ammessi alla Misericordia occorre avere una corretta vita morale, tenere una condotta integra ed essere di religione cattolica.
 - Può essere ammesso chi pur non appartenendo alla religione cattolica, dichiara di rispettare l'ispirazione religiosa che è alla base della Confraternita e di condividere l'idealità caritativa della Misericordia.
-
- **ART. 14** Colui che aspira ad essere ammesso nella Confraternita deve presentare al Seggio domanda scritta (su apposito modulo) in cui dichiara di impegnarsi a rispettare i principi ispiratori della Associazione, ad osservare lo Statuto e ad adempiere agli obblighi di servizio previsti dai regolamenti.
 - La suddetta domanda deve essere corredata dalla firma di presentazione del proprio parroco; in sostituzione di essa può essere corredata dalla firma di un fratello attivo (per la categoria dei sostenitori) o da quella di un Capo di Guardia o di due attivi per la categoria degli effettivi.
 - Il Seggio accoglie o respinge la domanda e dà comunicazione all'interessato della decisione senza essere tenuto a motivarla.
-
- **ART. 15** Sono doveri di tutti gli iscritti:
 - tenere condotta morale irreprensibile;
 - osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi statutari;
 - disimpegnare i compiti loro affidati con diligenza e con spirito di umana e cristiana carità;
 - collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni previste;
 - tenere verso i confratelli eletti alle cariche statutarie un comportamento di leale collaborazione;
 - versare regolarmente la quota associativa prevista per ciascuna categoria e ruolo.
-

- **ART. 16** I Confratelli della Misericordia si distinguono in due categorie: la categoria dei fratelli sostenitori e la categoria dei fratelli che svolgono un effettivo servizio.

-

- **ART. 17** I fratelli SOSTENITORI sono coloro che scelgono di sostenere spiritualmente, moralmente e materialmente la Confraternita senza partecipare direttamente ai servizi di carità e impegnandosi alle contribuzioni previste per la loro categoria. I fratelli Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

-

- **ART. 18** I fratelli che svolgono UN EFFETTIVO SERVIZIO sono coloro che scelgono di partecipare alla vita della Associazione impegnandosi nelle attività della Confraternita. Essi si dividono in quattro ruoli: aggregati, attivi, capi di guardia, benemeriti.

-

- **ART. 19** Sono fratelli AGGREGATI coloro che, al momento della iscrizione, o successivamente, manifestano la volontà di svolgere un effettivo servizio. Da tale momento il fratello Aggregato inizia un periodo di prova di almeno sei mesi, nelle forme previste dal regolamento, in cui si impegna in più settori di attività e deve dare prova di adesione agli ideali caritativi della Confraternita, sotto la guida del Maestro dei Fratelli.

- Dopo il superamento del periodo di prova, che è deliberato dal Seggio su proposta del Maestro dei Fratelli, il fratello Aggregato inizia a pieno titolo il suo servizio nella Confraternita.

- Se il periodo di prova ha esito negativo può essere ripetuto oppure il confratello può scegliere la categoria dei sostenitori.

- Superato il periodo di prova il confratello aggregato ha la possibilità di accedere successivamente, ove siano presenti i requisiti necessari, al ruolo degli attivi.

- Gli aggregati hanno gli obblighi di servizio previsti dal Regolamento. Non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

-

- **ART. 20** I fratelli ATTIVI sono i confratelli che hanno dimostrato assiduità e costanza nei servizi di carità e si impegnano a continuare la loro attività anche in futuro. Il regolamento specifica il numero e il tipo di servizi di carità svolti, che, insieme ad una anzianità come aggregato non inferiore ad un anno senza demeriti, costituiscono requisito per poter passare nel ruolo degli attivi.

- Il passaggio al ruolo degli attivi è deliberato dal Magistrato, sentite le proposte del Maestro dei Fratelli ed è sancito dalla solenne vestizione durante la festa patronale di San Sebastiano.

- Il fratello Attivo si deve impegnare in più settori di attività caritative; il Regolamento prevede l'impegno annuale obbligatorio cui ottemperare per rimanere nel ruolo degli attivi.
- I fratelli Attivi hanno diritto di voto attivo e passivo e fanno parte del Corpo Generale.
- Il Magistrato verifica almeno ogni tre anni il rispetto dell'impegno previsto e delibera l'eventuale collocamento nel ruolo degli aggregati.
- In via eccezionale può divenire attivo anche il confratello che, pur non professando la religione Cattolica, ha dato evidente prova di pratica adesione ai principi di carità cristiana.
-
- **ART. 21 I CAPI DI GUARDIA** sono dei confratelli che hanno accettato l'impegno di custodire e promuovere lo spirito cristiano del sodalizio, di mantenere sempre vivi la Carità, la Fraternità e gli ideali di Volontariato all'interno della Associazione e di offrirsi col loro esempio come guida e riferimento per gli altri fratelli.
- I Capi di Guardia sono in numero non superiore a ventotto e non inferiore a ventuno.
- *La loro nomina avviene su proposta di un Capo di Guardia al Presidente del Magistrato che, dopo aver sentito il Maestro dei Fratelli, presenta la candidatura nella prima riunione utile, con indicazione nell'ordine del giorno.(5)*
- La solenne vestizione avviene durante la celebrazione per S. Sebastiano.
- Restano in carica sei anni salvo rinuncia e possono essere riconfermati.
- Per avere titolo ad essere nominati Capi di Guardia occorre:
 - - essere fratello attivo da almeno cinque anni ed iscritto da almeno sette;
 - - avere almeno venticinque anni di età;
 - - professare la Religione Cattolica;
 - - avere concretamente manifestato un sicuro attaccamento alla Confraternita;
 - - essersi distinto per buona condotta morale, religiosa e *disciplinare*,(5) per equilibrio, per qualità e quantità di servizi prestati nella Confraternita.
- I Capi di Guardia hanno elettorato attivo e passivo, fanno parte del Corpo Generale e del Magistrato.
- Sono compiti dei Capi di Guardia:
 - Vigilare (e coordinare) il buon andamento dei servizi di carità e l'ordine in Sede sulla base di apposito regolamento;
 - esercitare i poteri disciplinari previsti dal Regolamento;
 - contribuire attivamente al Governo della Confraternita partecipando alle iniziative del Magistrato.

- I Capi di Guardia hanno obblighi di servizio, in quantità e qualità, previsti da apposito regolamento. In caso di inadempienza agli obblighi previsti, *rimasto inascoltato un fraterno richiamo scritto, il Magistrato, decorsi trenta giorni,(5)* può revocare a maggioranza assoluta un Capo di Guardia.
- In caso di impossibilità temporanea il Magistrato può decidere, su richiesta dell'interessato, la temporanea sospensione dagli obblighi di servizio per un periodo determinato e l'eventuale nomina di un supplente senza diritto di partecipazione al Magistrato.
-
- **ART. 22** Entrano a far parte del ruolo dei BENEMERITI quei fratelli attivi e quei Capi di Guardia che per motivi di età, di salute o di forza maggiore non possono più svolgere i servizi di carità e che hanno prestato un effettivo servizio per almeno dieci anni; possono essere nominati benemeriti anche quei confratelli che, senza essere nelle condizioni suddette, abbiano conseguito nei confronti della Confraternita dei meriti specialissimi.
- I fratelli benemeriti sono nominati dal Magistrato. Il riconoscimento viene solennemente sancito durante la festa patronale di San Sebastiano.
- I benemeriti hanno diritto di elettorato attivo ma non passivo, fanno parte del Corpo Generale.
- E' comunque consentito ai fratelli benemeriti rientrare nel ruolo di provenienza, con l'approvazione del Magistrato.
-
- **ART. 23** Il Magistrato può nominare Fratelli Onorari persone non appartenenti alla Misericordia che abbiano, a vario titolo, acquisito specialissime benemerenze verso la Confraternita.
- I Fratelli Onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, non fanno parte del Corpo Generale e sono esentati dal pagamento della quota associativa.
-
- **ART. 24** Nel caso di confratelli già iscritti ad altre Misericordie, il Magistrato potrà valutare, all'atto dell'iscrizione, su richiesta dell'interessato, se ammetterlo al ruolo cui apparteneva nell'altra Confraternita e comunque non oltre il ruolo di attivo.
-
- **ART. 25** I confratelli che si rendano responsabili di violazioni dei regolamenti e delle disposizioni degli organi statutari, o che vengano meno ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto, o che comunque, con parole, atti e comportamenti vadano contro lo spirito che è alla base della Confraternita, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - - ammonizione;

- - sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- - espulsione.
- Tali provvedimenti dovranno essere irrogati solo dopo che si sarà tentato di risolvere il caso disciplinare in spirito di Carità e di Fraternità.

● **ART. 26** I provvedimenti disciplinari sono irrogati con deliberazione motivata dalla Commissione Disciplinare, sentiti l'interessato e il proponente. I provvedimenti disciplinari sono assunti dalla Commissione Disciplinare sulla base di rapporti fatti, anche oralmente, dai Capi di Guardia e dai Membri del Seggio.

● La sospensione a tempo indeterminato termina con deliberazione della Commissione Disciplinare.

● La sanzione disciplinare irrogata è immediatamente esecutiva e ne viene data comunicazione all'interessato quanto prima.

● Il confratello colpito da sanzione può fare ricorso entro quindici giorni al Magistrato; il Magistrato si riunisce appositamente quanto prima e decide in via definitiva, sentiti l'interessato e il proponente.

● Il Magistrato può confermare, revocare o riformare la sanzione ma non può mai irrogarne una più grave.

● In caso di espulsione, dopo la conferma del Magistrato, l'interessato può ricorrere alla competente autorità giudiziaria.

● Quando il Magistrato si riunisce per decidere su un ricorso non possono partecipare alla deliberazione i membri della Commissione Disciplinare che siano membri del Magistrato.

● **ART. 27** La decadenza è un provvedimento amministrativo disposto dal Seggio su proposta del Segretario.

● *Il Seggio, verificato il mancato pagamento delle quote per tre anni, dispone la decadenza da socio dandone comunicazione con avviso scritto .(6)*

● PARTE TERZA

● GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

● CAPITOLO PRIMO

● IL SEGGIO DELLA MISERICORDIA

-
- SEZIONE 1: Competenze, composizione, funzionamento del Seggio
-
- **ART. 28** Il Seggio della Misericordia è l'organo di governo della Confraternita. Provvede all'amministrazione della Confraternita ed ha competenza su tutto ciò che non è espressamente riservato ad altri organi.
- In particolare il Seggio:
 - approva i Regolamenti previsti dallo Statuto e le norme di attuazione dello stesso;
 - delibera tutte le norme relative al personale prestatore di opera non gratuita;
 - delibera, su proposta del Provveditore e del Camarlingo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Corpo Generale;
 - delibera sull'accettazione di eredità, donazioni, legati, provvedendo alle formalità di legge relative;
 - autorizza il Provveditore a stare in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi per le controversie di interesse della Confraternita;
 - delibera l'ammontare della quota associativa annua dovuta dagli iscritti secondo le categorie ed i ruoli di appartenenza;
 - delibera l'assegnazione delle distinzioni di merito ai confratelli;
 - raccoglie e discute tutte le proposte ed i suggerimenti che vengono formulati dai confratelli di ogni categoria;
 - convoca il Corpo Generale ed ogni altro tipo di assemblea consultiva di fratelli che ritenga opportuno sentire nell'interesse dell'Associazione;
 - prepara e dirige le iniziative dirette a reperire fondi per le attività della Confraternita.
-
- **ART. 29** Il Seggio può delegare al Magistrato, col consenso dello stesso, l'esercizio di proprie prerogative e competenze per periodi limitati o indeterminati; può altresì demandare al Magistrato l'attuazione di proprie delibere.
-
- **Art. 30** – Il Seggio è composto da sette membri di cui uno *di diritto ex art. 38 dello Statuto*, il Correttore, uno *nominato dai membri elettivi del Seggio*, il Camarlingo, e cinque *elettivi*: il Provveditore, il Segretario, l'Ispettore dei servizi, l'Economo e il Maestro dei Fratelli.(4)
-
- **ART. 31** Il Provveditore è il capo della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale e la firma.
- Il Provveditore sovrintende e coordina tutte le attività della Confraternita sorvegliando e dirigendo il lavoro dei singoli membri del Seggio.

- Il Provveditore può prendere in casi di necessità e di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Seggio necessario all'amministrazione della Confraternita, salva successiva ratifica, anche in deroga all'art. 58.

- Inoltre il Provveditore:

- provvede affinché sia data attuazione alle delibere del Seggio;

- vigila per la tutela delle ragioni e degli interessi della Confraternita;

- provvede a che siano rispettati lo Statuto ed i Regolamenti;

- cura le relazioni esterne dell'Associazione;

- firma i registri sociali, i mandati di entrata e di pagamento e la corrispondenza;

- indice le riunioni del Seggio;

- ogni anno, alla festa patronale, tiene il resoconto morale e materiale delle attività della Confraternita;

- *ha gli stessi poteri disciplinari riservati dal regolamento ai Capi di Guardia.(5)*

-

- **ART. 32** Il Provveditore nomina tra i membri del Seggio un Vice Provveditore. Il Vice Provveditore sostituisce il Provveditore ad ogni effetto interno ed esterno in caso di infermità, impedimento od assenza. Se la supplenza è prevista, il Provveditore ne concorda col Vice Provveditore la durata e i limiti in modo tale che sia sempre garantita la continuità della direzione della Confraternita. In caso di infermità o impedimento sia del Provveditore che del Vice Provveditore designato, fa le funzioni di Vice Provveditore il più anziano d'età tra gli altri membri del Seggio.

- Il Camarlingo non può essere Vice Provveditore.

-

- **ART. 33** Il Segretario tiene gli archivi ed i libri sociali; cura la corrispondenza interna ed esterna; conserva il testo originale dello Statuto e la raccolta ufficiale dei Regolamenti e delle delibere e provvede alla loro pubblicità; tiene in ordine i ruoli degli iscritti; sovrintende al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative necessarie alla vita dell'Associazione, ivi comprese le convenzioni con gli Enti Pubblici; dirige l'ufficio della Segreteria.

- Il Seggio può deliberare un Regolamento delle attività dell'ufficio della Segreteria.

-

- **ART. 34** *Il Camarlingo è nominato dai membri eletti del Seggio tra persone di comprovate capacità tecniche.*

- Cura la gestione economica della Confraternita; ha in consegna la Cassa e ne dirige il relativo ufficio; redige e tiene le scritture contabili della Confraternita; firma congiuntamente al Provveditore i mandati di entrata e di uscita deliberati o autorizzati dal Seggio; prepara insieme al Provveditore lo schema di bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla deliberazione del Seggio; istruisce ogni pratica riguardante spese da portare all'approvazione del Seggio di concerto con l'Economo; dirige l'esazione delle quote sociali.
- Il Seggio può approvare un Regolamento delle attività dell'ufficio della Cassa.(4)
-
- **ART. 35** L'Ispettore dei Servizi organizza, coordina e dirige tutti i servizi di carità della Confraternita (tranne quelli riservati al Magistrato) secondo le indicazioni generali del Seggio, garantendo la continuità e il buon andamento dei servizi. Può disporre di tutti i mezzi tecnici e materiali della Confraternita, in accordo con l'Economo.
- Tutti i confratelli sono sottoposti, per quanto attiene lo svolgimento contingente dei servizi, all'Ispettore dei Servizi o, in sua assenza, al Capo di Guardia di turno.
- L'Ispettore dei Servizi può derogare alle disposizioni del Capo di Guardia di turno.
- L'Ispettore dei servizi cura le esatte registrazioni dei servizi e delle presenze.
- Il Seggio delibera i Regolamenti dei Servizi di Carità.
- Il Seggio stabilisce una somma di cui l'Ispettore dei Servizi può liberamente disporre per improvvise necessità di servizio.
-
- **ART. 36** L'Economo è il responsabile delle risorse materiali della Confraternita. Fa l'inventario di tutti i beni della Misericordia; dirige e controlla l'ordine, la manutenzione e la riparazione dei beni mobili, dei mezzi tecnici e degli automezzi. Dirige e controlla la conservazione e il buon ordine della Sede e dell'Oratorio. E' responsabile del servizio di guardaroba, del magazzino e dell'officina. Il Seggio può deliberare un Regolamento dell'ufficio di Economato; il Seggio può inoltre stabilire una somma di cui l'Economo può disporre liberamente per improvvise necessità.
-
- **ART. 37** Il Maestro dei Fratelli è il responsabile della formazione morale e tecnica dei confratelli, che cura organizzando periodicamente corsi di istruzione e di aggiornamento.
- Vigila sulla buona condotta dei fratelli che svolgono un effettivo servizio.
- E' preposto all'accoglienza dei nuovi confratelli e alla vigilanza sul periodo di prova su cui redige rapporto al Seggio.
- Cura ed organizza iniziative di divulgazione e propaganda per l'iscrizione di nuovi confratelli.

- Tiene le classifiche di merito dei vari ruoli, sulla base dei dati forniti dall'Ispettore; istruisce le procedure per l'assegnazione delle distinzioni ai confratelli e per i passaggi di ruolo.

•

• **ART. 38** Il Correttore è di diritto il Parroco di Settignano o, in caso di impedimento o rinuncia, un sacerdote nominato dall'Arcivescovo di Firenze. E' il membro non elettivo del Seggio.

- Il Correttore rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita ed è responsabile della formazione spirituale dei confratelli, organizzando allo scopo appositi corsi.

- Le deliberazioni degli organi statutari che investono la materia religiosa devono avere, per essere esecutive, il parere favorevole del Correttore.

- Il Correttore tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Partecipa di diritto alle riunioni del Magistrato e del Corpo Generale con voto deliberativo.

•

• **ART. 39** Il Seggio dà pratica attuazione alle proprie decisioni direttamente o attraverso propri Collaboratori.

- I Collaboratori, o responsabili di settore, sono nominati dal Seggio e possono essere in qualsiasi momento revocati.

- Ogni membro del Seggio può essere affiancato da uno più Collaboratori e propone i candidati per la nomina tra i confratelli di propria fiducia.

- Ogni azione o attività di un Collaboratore può essere in ogni momento revocata o contraddetta dal membro del Seggio da cui dipende.

- Il Seggio può convocare alle proprie riunioni con voto consuntivo i collaboratori per decidere insieme ad essi i dettagli della loro attività.

•

• **ART. 40** Il Seggio si riunisce almeno una volta ogni trenta giorni.

- La convocazione è fatta dal Provveditore con avviso scritto con un anticipo minimo di quarantotto ore e con indicazione dell'ordine del giorno; in casi di necessità la convocazione può essere fatta anche oralmente e con minor preavviso.

- Il Seggio può essere convocato anche da tre suoi membri con le stesse modalità.

- Le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi membri; nessun membro può farsi sostituire per delega da altra persona.

- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

- In caso di parità prevale il voto del Provveditore o del Vice Provveditore.

- I verbali del Seggio sono tenuti dal Segretario.

•

• **ART. 41** *Il Seggio dura in carica tre anni. (3)(4)*

- I membri del Seggio sono rieleggibili.

- Il Seggio entra in carica il primo febbraio e termina il mandato il trentuno gennaio di due anni dopo. Le elezioni per il Seggio si tengono almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Seggio in carica.

- *Il tempo intercorrente fra la data delle elezioni ed il primo febbraio successivo viene impiegato per l'ordinato passaggio delle consegne fra il Seggio uscente e quello di nuova elezione. Il Seggio uscente mantiene comunque pienezza di competenze fino alla scadenza del mandato. (3)*

-

-

- SEZIONE 2: Elezione del Seggio

-

- **ART. 42** Per poter essere eletti al Seggio è necessario: avere compiuto 23 anni; essere iscritti alla Misericordia da almeno cinque anni; essere fratello attivo da almeno tre anni (salvo minor termine autorizzato in singoli casi dal Magistrato) o essere Capo di Guardia; avere sempre tenuto condotta morale irreprensibile; aver dimostrato attaccamento alla Confraternita; professare la religione Cattolica.

- Sono ineleggibili al Seggio i prestatori d'opera non gratuita della Confraternita, i membri della Commissione elettorale, chi ha cariche politiche pubbliche a qualsiasi livello.

- La carica di Presidente del Magistrato è incompatibile con quella di membro del Seggio.

-

- **ART. 43** Hanno diritto di voto per l'elezione del Seggio i Fratelli Attivi, i Capi di Guardia e i Fratelli Benemeriti.

-

- **Art. 44** – *Il Provveditore è eletto sulla base di una lista, composta almeno da due nominativi, predisposta dalla Commissione Elettorale.*

- Si può esprimere un'unica preferenza.

- È eletto quale Provveditore il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze.

- Gli altri quattro membri elettivi del Seggio sono eletti sulla base di una lista, composta da almeno otto nominativi, predisposta dalla Commissione Elettorale.

- Si possono esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze.

- Sono eletti nel Seggio i quattro candidati che hanno ottenuto più preferenze; in caso di parità, è eletto il candidato che appartiene ad un ruolo superiore; se appartengono allo stesso ruolo, si vedrà l'anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità, conterà l'anzianità per iscrizione.

- Il Camarlingo è nominato dai membri elettivi del Seggio, su proposta del neo-Provveditore, nella riunione di insediamento.
- Nella stessa riunione il Seggio elegge tra i propri membri, su proposta del neo-Provveditore, il Segretario, l'Ispettore ai Servizi, l'Economo e il Maestro dei Fratelli.(4)
-
-
- **ART. 45** Nessuna delle cariche elettive all'interno del Seggio può rimanere vacante; nessuno può ricoprire più cariche contemporaneamente, ad eccezione del Vice Provveditore.
- La dimissione da una carica comporta la dimissione dal Seggio, salvo il caso di uno scambio di carica.
-
- **Art. 46** – In caso di dimissioni di un membro dal Seggio, gli subentra fino alla fine del mandato il primo dei non eletti, che assume automaticamente la carica dell'uscente, salvo il caso di una redistribuzione delle cariche. *Se dimissionario è il Provveditore, il Seggio rimane in carica e si applica l'art. 48. (4)*
-
- **ART. 47** In caso di esaurimento della lista dei non eletti, la nomina di nuovi membri del Seggio viene effettuata dal Magistrato, sentito il Seggio.
- Se, nel corso del mandato, si dimettono più di tre membri *elettivi*, il Seggio si considera cessato e si indicano nuove elezioni.(4)
-
- **ART. 48** In tutti i casi in cui il Seggio non giunge alla scadenza naturale, dal momento della sua cessazione fino alla prima riunione del nuovo Seggio, la direzione della Confraternita passa al Magistrato che può nominare nel proprio seno un Provveditore ad interim.
- Se in prossimità dello scadere del mandato, il nuovo Seggio non risulta ancora eletto, il Magistrato si riunisce d'urgenza entro la data di scadenza stessa e delibera: a) di prorogare col consenso del Seggio, il mandato dello stesso per un periodo di tempo definito; oppure: b) di nominare un Provveditore ad interim per un periodo di tempo definito.

• *Il Provveditore ad interim viene scelto di preferenza tra i membri del Magistrato stesso o comunque tra gli iscritti alla Confraternita, preferibilmente con requisiti di eleggibilità. In caso di particolare necessità può essere scelto anche tra le persone che, pur non iscritte, siano note per requisiti di capacità e per una esplicita adesione morale ai principi ispiratori della Confraternita. (3)(4)*

•

•

• CAPITOLO SECONDO

•

• IL MAGISTRATO

•

• **ART. 49** Il Magistrato è l'organo custode e promotore degli ideali di volontariato e di servizio cristiano che sono a fondamento della Misericordia.

• E' suo compito mantenere sempre vivi ed operanti nelle attività della Confraternita la Carità e la Fraternità, attraverso il quotidiano esempio fornito dall'operare dei suoi singoli membri.

•

• **ART. 50** Sono competenze del Magistrato:

• interpretare in caso di divergenza o incertezza le norme dello Statuto e dei Regolamenti;

• decidere sui ricorsi contro i provvedimenti irrogati dalla Commissione Disciplinare;

• governare la Confraternita, assumendo le competenze del Seggio, in tutti i casi in cui il Seggio cessi prima della sua naturale scadenza o ne sia impedito il normale funzionamento;

• organizzare i servizi funebri e religiosi e le feste della Confraternita;

• nominare ogni anno i fratelli e le sorelle attivi, sentito il Maestro dei Fratelli;

• nominare i Capi di Guardia alle scadenze previste ed ogni volta che si renda vacante un posto, sentito il Maestro dei Fratelli;

• deliberare il passaggio al ruolo dei benemeriti;

• nominare i fratelli onorari;

• nominare un membro della Commissione Disciplinare;

• verificare periodicamente il rispetto degli impegni previsti per i fratelli attivi.

• Il Magistrato, dopo aver espresso parere favorevole a deleghe proposte dal Seggio, può assumerne le prerogative e competenze o l'attuazione delle delibere di quest'ultimo.

•

- **ART. 51** Il Magistrato si compone dei Capi di Guardia e del Correttore.

- Il Magistrato elegge nel suo seno il Presidente; il Presidente del Magistrato convoca le riunioni, dirige i lavori e l'attuazione delle sue deliberazioni e *dura in carica due anni.* (2)

- Le riunioni del Magistrato sono convocate dal Presidente per iscritto o verbalmente con un preavviso di almeno tre giorni e con indicazione dell'ordine del giorno; possono essere convocate anche da otto Capi di Guardia.

- Il Magistrato si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni e ogni qual volta vi sia materia di sua competenza da dibattere.

- *Le riunioni sono valide se sono presenti almeno un terzo dei membri.* (1)

- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

- Nel caso in cui il Magistrato debba deliberare su un conflitto di attribuzioni tra il Seggio e il Magistrato stesso, la decisione deve essere presa a maggioranza assoluta.

-

- **Art. 52** – I membri del Seggio che sono Capi di Guardia possono chiedere al Magistrato di essere esonerati dai doveri inerenti al loro ruolo per il periodo in cui sono in carica; in tale periodo non fanno parte del Magistrato.

- In ogni caso, ferma la disposizione precedente, il Provveditore non può partecipare alle riunioni del Magistrato, *salva espressa convocazione.* (4)

-

-

-

- **ART. 53** Il Magistrato delibera il Regolamento dei Capi di Guardia e del Magistrato.

-

-

-

- CAPITOLO TERZO

-

- IL CORPO GENERALE E LA FORMAZIONE DEL BILANCIO

-

- **ART. 54** Il Corpo Generale è l'assemblea dei fratelli e sorelle Attivi, dei Capi di Guardia e dei Benemeriti.

- Il Corpo Generale è convocato e presieduto dal Provveditore. Può essere convocato anche dal Collegio dei Sindaci Revisori o su richiesta di un quinto dei suoi membri.

- La convocazione avviene con avviso nominale per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso e indicazione dell'Ordine del Giorno.

-

- **ART. 55** Il Corpo Generale ha il compito di:

- deliberare l'approvazione ogni anno della relazione sulle attività svolte e del bilancio consuntivo presentati dal Seggio, nonché la relativa relazione dei Sindaci Revisori;

- deliberare l'approvazione ogni anno del progetto di bilancio preventivo e del programma delle attività da svolgere presentati dal Seggio;

- esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo, dando suggerimenti e presentando proposte al Seggio, che autonomamente le valuta, o fornendo i pareri che il Seggio stesso riterrà di chiedere;

- nominare la Commissione Elettorale almeno venti giorni prima della naturale scadenza del Seggio o entro i venti giorni successivi alla cessazione anticipata di esso, e indire le elezioni per il rinnovo del Seggio e del Collegio dei Sindaci Revisori fornendo alla Commissione Elettorale gli indirizzi che riterrà opportuni per la compilazione della lista dei candidati;

- revocare a maggioranza assoluta e su richiesta della metà più uno dei propri membri, il Seggio nel suo complesso in caso di gravi violazioni dello Statuto e dello spirito della Confraternita tali da provocare turbamento della vita associativa.

-

- **ART. 56** Le deliberazioni del Corpo Generale sono prese a maggioranza semplice (salva l'eccezione prevista) e sono valide se è presente in prima convocazione la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, *qualsiasi sia il numero dei partecipanti*.(6)

- Non sono ammesse deleghe di voto.

- Il verbale del Corpo Generale è tenuto dal Segretario.

-

- **ART. 57** Il bilancio preventivo deve essere approvato non oltre il mese di aprile di ciascun anno. Nell'anno in cui viene eletto il Seggio tale termine può essere prorogato non oltre 30 giorni dall'elezione.

- La proposta di bilancio preventivo e l'annesso programma devono essere inviati a tutti i confratelli insieme all'avviso di convocazione della riunione del Corpo Generale.

-

- **ART. 58** Per l'istituzione di nuove voci o per impegni di spesa notevolmente esorbitanti rispetto al bilancio preventivo approvato dal Corpo Generale, il Provveditore deve convocare il Corpo Generale stesso per apportare le modifiche necessarie al Bilancio.

-

- **ART. 59** *Nell'anno in cui il Seggio viene rinnovato, il Bilancio consuntivo e quello preventivo sono presentati, assieme al programma, dal nuovo Seggio, sentito il Seggio uscente, che rimane comunque responsabile del consuntivo. (3)*

-

-

-

-

-

-

- CAPITOLO QUARTO

-

- LA COMMISSIONE DISCIPLINARE

-

- **ART. 60** La Commissione Disciplinare è composta dal Maestro dei Fratelli, da un Capo di Guardia eletto dal Magistrato secondo il proprio regolamento e da un fratello attivo eletto insieme al Seggio con il medesimo corpo elettorale; in caso di esaurimento della lista dei non eletti, il fratello attivo viene scelto direttamente dal Provveditore.

- Si riunisce tutte le volte che siano da discutere proposte di sanzioni disciplinari, su convocazione del Capo di Guardia eletto (che ne è il Presidente) fatta anche verbalmente e con preavviso di almeno ventiquattro ore.

- Per adottare una sanzione disciplinare devono essere favorevoli almeno due membri su tre.

- *L'incarico di Presidente della Commissione Disciplinare inizia e finisce contemporaneamente al Seggio. (2)*

-

-

- CAPITOLO QUINTO

-

- IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

-

- **ART. 61** Il Collegio dei Sindaci Revisori opera il controllo sulla correttezza della amministrazione della Confraternita e sui bilanci.

-

- **ART. 62** Il Camarlingo è tenuto a rendere conto della gestione al Collegio dei Sindaci Revisori ogni volta che questo lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni tre mesi.

- Il Collegio dei Sindaci Revisori fa annualmente al Corpo Generale la relazione sui controlli operati e sulle loro risultanze prima dell'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori è responsabile del proprio operato dinanzi al Corpo Generale.
- Può convocare il Seggio e, in casi di particolare rilievo, il Corpo Generale.
-
- **ART. 63** Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di due membri effettivi ed uno supplente.
- E' eletto ogni tre anni contestualmente al Seggio. Se il Seggio cessa anticipatamente, anche il Collegio dei Sindaci Revisori viene rinnovato.
- L'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori avviene sulla base di una lista di almeno cinque nominativi predisposta dalla Commissione Elettorale.
- Hanno diritto di voto per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori gli stessi confratelli di cui all'art. 43 del presente Statuto.
- Sono requisiti di elettorato passivo per il Collegio dei Sindaci Revisori: essere fratello aggregato o sostenitore da almeno tre anni; avere compiuto la maggiore età.
- Le cause di ineleggibilità sono le stesse previste per l'elezione del Seggio.
-
-
-
- CAPITOLO SESTO
-
- LA COMMISSIONE ELETTORALE
-
- **ART. 64** La Commissione Elettorale è l'organo che dirige e sovrintende le operazioni di voto per l'elezione del Seggio, del Collegio dei Sindaci Revisori e del fratello attivo membro della Commissione Disciplinare.
-
- **ART. 65** La Commissione Elettorale è nominata dal Corpo Generale, *ove possibile, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Seggio in carica. (3).*
- Se il Seggio cessa prima della scadenza, il Corpo Generale si riunisce per nominare la Commissione Elettorale entro venti giorni.
- La Commissione Elettorale è composta da: un Capo di Guardia attivo, un Fratello attivo, il Presidente del Magistrato, il Correttore.
-

- **ART. 66** *La Commissione Elettorale deve predisporre una lista di almeno due confratelli, in possesso dei requisiti di elettorato passivo, per il Provveditore; una lista di almeno otto confratelli, in possesso dei requisiti di elettorato passivo, per il Seggio; una lista di almeno cinque confratelli in possesso dei requisiti di elettorato passivo previsti per il Collegio dei Sindaci Revisori e una lista di almeno due fratelli attivi per l'elezione del membro della Commissione Disciplinare.*

- La scelta dei candidati da parte della Commissione Elettorale può avvenire sia con autonoma ricerca svolta dalla Commissione stessa, sia sulla base di candidature proposte da terzi.

- Nella sua scelta la Commissione Elettorale gode di ampia discrezionalità, nei limiti dei requisiti legali e morali previsti dallo Statuto e dell'indirizzo manifestato dal Corpo Generale.(4)

-

- **ART. 67** *La Commissione Elettorale inoltre stabilisce luogo, data ed orario delle operazioni di voto; verifica le liste degli aventi diritto di voto; convoca, con lettera nominativa al domicilio, gli aventi diritto al voto, dando comunicazione delle liste dei candidati.*

- Provvede alle operazioni di voto e di scrutinio o direttamente o avvalendosi della collaborazione di altri confratelli da essa nominati e sotto il suo diretto controllo; proclama i risultati, dopo aver controllato la legittimità dell'avvenuta elezione; decide sui ricorsi presentati dagli interessati entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati; convoca la prima riunione degli eletti.

- Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

-

- **ART. 68** *Su richiesta dei singoli Gruppi, la Commissione Elettorale può provvedere alla preparazione di liste e allo svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione dei presidenti dei Gruppi, se concomitante con quelle per il Seggio e per il Collegio dei Sindaci Revisori.*

-

- **ART. 69** *I confratelli che accettano la candidatura ad una carica elettiva si impegnano per iscritto ad adempiere, in caso di elezione, al loro mandato con impegno e dedizione ed a rimanere in carica per il tempo previsto, salvo l'intervenire di gravi motivi che rendano impossibile la continuazione del mandato.*

- Tutte le cariche elettive della Misericordia sono gratuite, secondo il principio del Volontariato.

-

-

-

- PARTE QUARTA
-
- I GRUPPI
-
- **ART. 70** Per lo svolgimento di attività o il perseguimento di scopi determinati, possono essere istituiti, in seno alla Confraternita, dei Gruppi dotati di particolare autonomia.
- Il Gruppo è parte integrante della Misericordia, ne segue l'ispirazione e ne condivide gli scopi.
-
- **ART. 71** Il Gruppo adotta un proprio Statuto conforme ai principi che regolano il presente, che deve ricevere l'approvazione del Seggio.
-
- **ART. 72** Il Gruppo gode di autonomia organizzativa ed amministrativa per i propri scopi, sulla base di programmi e di bilanci preventivi concordati col Seggio; utilizza i locali e le risorse della Confraternita nei modi concordati col Seggio; ha una gestione finanziaria separata ed autonoma che però confluisce nei bilanci generali della Confraternita.
- Il Gruppo ed il suo Presidente non possono essere intestatari di beni soggetti a registrazione in pubblici registri.
-
- **ART. 73** Il Gruppo è retto da un Presidente eletto nei modi e per il periodo previsti dallo Statuto del Gruppo.
- Il Presidente risponde al Seggio della gestione del Gruppo; può essere da questo esonerato con deliberazione a maggioranza assoluta.
-
- **ART. 74** I Soci del Gruppo si dividono in Soci fratelli (iscritti alla Misericordia) e in Soci aderenti (non iscritti alla Misericordia).
- Il Presidente appartiene almeno al ruolo dei fratelli attivi.
-
- **ART. 75** I Presidenti dei Gruppi partecipano al Seggio con voto consultivo, su invito del Provveditore, quando siano all'ordine del giorno argomenti di loro interesse.
-
-
- PARTE QUINTA
-

- LA VITA RELIGIOSA DELLA CONFRATERNITA
-
-
- **ART. 76** L'ispirazione cristiana della Confraternita deve esprimersi nella vita dell'Associazione.
- "Dio è carità" (1 Gv. 4, 8.16): questa fondamentale rivelazione appare chiara in Gesù e nella Sua Croce. Da Gesù e dal Suo Vangelo prende luce la Carità cristiana.
- Dio si svela a noi nel Figlio Suo e in Lui ci dona di conoscere pienamente il mistero e l'altissima dignità dell'uomo e la nostra vocazione ad un servizio di amore verso i fratelli, a iniziare dai più poveri e marginali.
-
- **ART. 77** La fisionomia cristiana della Misericordia richiede che essa abbia, d'intesa con la Parrocchia, una sua vita liturgica, momenti di preghiera comunitaria e un'attività di formazione alla fede. Questa viene programmata in particolare in occasione dell'investitura dei nuovi fratelli, della festa patronale, dei tempi forti dell'anno liturgico.
-
- **ART. 78** La cappella, dedicata alla SS. Trinità, è il segno dell'anima cristiana della Misericordia, la testimonianza delle sue antiche radici nella storia di Settignano. E' cura della Confraternita custodirla come il luogo della preghiera comunitaria e della fraternità.
-
- **ART. 79** Il calendario religioso della Misericordia ha queste feste particolari: la festa patronale di S. Sebastiano, il Giovedì Santo, il Corpus Domini, la festa della SS. Trinità e la Commemorazione dei fedeli defunti.
-
- **ART. 80** SEPPELLIRE I MORTI E' LA SETTIMA OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE.
- Le esequie, in continuità con l'antica tradizione, sono l'ultimo atto di carità della Confraternita verso i propri associati e verso gli appartenenti al popolo di Settignano.
- Nelle esequie dei suoi figli la Chiesa celebra con fede il mistero pasquale di Cristo, nella fiduciosa speranza che coloro i quali sono divenuti per il battesimo membra di Cristo morto e risorto, passino con Lui dalla morte alla vita.
- Le esequie debbono avvenire nella preghiera, particolarmente nella celebrazione eucaristica e debbono manifestare la nostra speranza nella risurrezione e nella vita eterna.
-

- **ART. 81** Il Correttore, tenuto conto della tradizione e sentito il Magistrato, stabilisce i vari aspetti della celebrazione delle esequie dei defunti.

-

- **ART. 82** PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI E' LA SETTIMA OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE; pertanto la Confraternita cura il suffragio dei propri defunti con la celebrazione di due Messe, previo avviso alla famiglia, per ogni confratello o consorella defunti, quanto prima dopo la loro morte e con l'Adorazione Eucaristica, nel pomeriggio di San Sebastiano, in suffragio di tutti i defunti della Misericordia.

-

-

-

- PARTE SESTA

-

- LA REVISIONE DELLO STATUTO

-

- **ART. 83** Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei membri dal Magistrato, su proposta di singoli Capi di Guardia, del Seggio o di almeno trenta fratelli attivi.

- Modifiche allo Statuto possono essere altresì deliberate a maggioranza assoluta dal Corpo Generale; in tal caso si considerano approvate ed entrano in vigore se, entro i tre mesi successivi alla deliberazione del Corpo Generale, il Magistrato non le respinge a maggioranza di due terzi dei membri.

-

-

-

-

-

-

-

- NORME GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

-

- **ART. 84** I beni e le cose aventi carattere storico ed artistico ed i documenti relativi alla vita della Confraternita non sono in alcun modo cedibili od alienabili.

-

- **ART. 85** Tutte le deliberazioni, di qualunque organo, riguardanti le persone, sono prese a scrutinio segreto.
-
- **ART. 86** Il Notiziario della Misericordia è l'organo di informazione ufficiale della Confraternita. Viene redatto da un apposito comitato nominato dal Seggio.
-
- **ART. 87** Sono costituiti i seguenti Gruppi:
- Gruppo "Donatori di sangue Fratres - Settignano";
- Gruppo "Associazione Italiana Donatori di Organi - Sezione speciale di Settignano";
- Gruppo "Comitato Culturale della Misericordia".
- La costituzione di nuovi Gruppi non comporta la modifica dello Statuto.
-
- **ART. 88** Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto il Seggio provvede a rivedere l'attuale situazione dei fratelli per adeguarla alle categorie ed ai ruoli previsti dal presente Statuto, fatti salvi i ruoli degli attivi e dei Capi di Guardia.
-
- **ART. 89** Entro un anno dal suo insediamento, il primo Seggio eletto sulla base del presente Statuto ed il Magistrato provvedono ad emanare i Regolamenti previsti.
-
- **ART. 90** Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Magistrato provvede a scaglionare le scadenze dei Capi di Guardia attualmente in carica con criteri di equità, tenendo conto dell'anzianità e della volontà dei singoli membri, se necessario ricorrendo al sorteggio.
-
- **ART. 91** La Confraternita della Misericordia di Settignano ha durata illimitata.
- Lo scioglimento della Confraternita può essere deciso solo da un'assemblea di tutti gli iscritti appositamente convocata che deve deliberare col voto favorevole di almeno nove decimi degli iscritti.
- In caso di scioglimento, una commissione formata dal Correttore, dal Provveditore e dal Camarlingo avrà l'incarico di devolvere i beni della Confraternita, residuati dopo le operazioni di liquidazione, ad altre Associazioni di Volontariato operanti in settori di intervento analoghi alla Misericordia di Settignano.

- *I beni di valore storico ed artistico e gli arredi sacri dovranno comunque essere devoluti alla Parrocchia di S.Maria a Settignano.*

(2)

-

- **ART. 92** Il presente Statuto annulla tutte le norme statutarie preesistenti ed entra in vigore con l'elezione della Commissione elettorale durante la riunione del Corpo Generale del giorno 31/3/1993.

- In tale Commissione il Presidente del Magistrato è sostituito dal Capo di Guardia più anziano.

-

-

-

-

-

- **INDICE**

-

-

-

- **Parte 1°: Scopi e fisionomia morale pag.2**

-

- **Parte 2°: Gli Iscritti pag.5**

-

- **Parte 3°: Gli Organi della Confraternita pag.9**

- **Capitolo 1°: Il Seggio della Misericordia pag.9**

- **Capitolo 2°: Il Magistrato pag.15**

- **Capitolo 3°: Il Corpo Generale e la formazione del Bilancio pag.16**

- **Capitolo 4°: La Commissione Disciplinare pag.18**

- **Capitolo 5°: Il Collegio dei Sindaci Revisori pag.18**

- **Capitolo 6°: La Commissione Elettorale pag.19**

-

- **Parte 4°: I Gruppi pag.20**

-

- **Parte 5°: La vita religiosa della Confraternita pag.21**

-

- **Parte 6°: La revisione dello Statuto pag.22**

-

- Norme generali, finali e transitorie pag.23
-
-
- Il testo del presente Statuto è aggiornato con le modifiche approvate nella seduta del Magistrato del 18 gennaio 2010
-
-
- Le norme del presente Statuto stampate in carattere corsivo sono state modificate o aggiunte successivamente al testo originario dello Statuto approvato dal Magistrato il 14 gennaio 1993.

- In particolare, quelle contrassegnate dal segno (1) sono state approvate con votazione di Magistrato del 12 dicembre 1993; quelle contrassegnate dal segno (2) sono state approvate con votazione di Magistrato del 22 aprile 1996; quelle contrassegnate dal segno (3) sono state approvate con votazione di Magistrato del 31 maggio 1998.
- Le modifiche contrassegnate dal segno (4) sono state approvate nella riunione del Magistrato del 5 maggio 2008.
- Le modifiche contrassegnate dal segno (5) sono state approvate nella riunione del Magistrato del 18 gennaio 2010.
- Le modifiche contrassegnate dal segno (6) sono state approvate nella riunione del Magistrato del 16 gennaio 2015.
-
- Si riportano i testi previgenti :
-
-
- **ART. 21 I CAPI DI GUARDIA (...) (5)**
- Sono nominati dal Magistrato quanto prima successivamente alla vacanza di un posto, sentito il maestro dei Fratelli.
- La solenne vestizione avviene durante la celebrazione per S. Sebastiano.
- Restano in carica sei anni salvo rinuncia e possono essere riconfermati.
- Per avere titolo ad essere nominati Capi di Guardia occorre:
 - - essere fratello attivo da almeno cinque anni ed iscritto da almeno sette;
 - - avere almeno venticinque anni di età;
 - - professare la Religione Cattolica;
 - - avere concretamente manifestato un sicuro attaccamento alla Confraternita;
 - - essersi distinto per buona condotta morale, religiosa, per equilibrio, per qualità e quantità di servizi prestati nella Confraternita.
- I Capi di Guardia hanno elettorato attivo e passivo, fanno parte del Corpo Generale e del Magistrato.
- Sono compiti dei Capi di Guardia:
 - garantire la costante presenza di uno di loro in sede;

- Vigilare e coordinare il buon andamento dei servizi di carità e l'ordine in Sede in accordo con l'Ispettore, sulla base di apposito regolamento;
- esercitare i poteri disciplinari previsti dal Regolamento;
- contribuire attivamente al Governo della Confraternita partecipando alle iniziative del Magistrato.
- I Capi di Guardia hanno obblighi di servizio, in quantità e qualità, previsti da apposito regolamento. In caso di inadempienza agli obblighi previsti, il Magistrato, rimasti inascoltati due fraterni richiami, può revocare a maggioranza assoluta un Capo di Guardia.
- In caso di impossibilità temporanea il Magistrato può decidere, su richiesta dell'interessato, la temporanea sospensione dagli obblighi di servizio per un periodo determinato e l'eventuale nomina di un supplente senza diritto di partecipazione al Magistrato.
-
-
-
-
- **ART. 30** Il Seggio è composto di sette membri di cui uno di nomina ecclesiastica, il Correttore, e sei elettivi: il Provveditore, il Camarlingo, il Segretario, l'Ispettore dei Servizi, l'Economo e il Maestro dei Fratelli.
-
- **ART. 31** Il Provveditore è il capo della Confraternita e ne ha la rappresentanza legale e la firma.
- Il Provveditore sovrintende e coordina tutte le attività della Confraternita sorvegliando e dirigendo il lavoro dei singoli membri del Seggio.
- Il Provveditore può prendere in casi di necessità e di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Seggio necessario all'amministrazione della Confraternita, salva successiva ratifica, anche in deroga all'art. 58.
- Inoltre il Provveditore:
- provvede affinché sia data attuazione alle delibere del Seggio;
- vigila per la tutela delle ragioni e degli interessi della Confraternita;
- provvede a che siano rispettati lo Statuto ed i Regolamenti;
- cura le relazioni esterne dell'Associazione;
- firma i registri sociali, i mandati di entrata e di pagamento e la corrispondenza;
- indice le riunioni del Seggio;
- ogni anno, alla festa patronale, tiene il resoconto morale e materiale delle attività della Confraternita; **(5)**
-
-
- **ART. 34**

- Il Camarlingo cura la gestione economica della Confraternita; (...)
- **ART. 44** Il Seggio è eletto sulla base di una lista di almeno dodici nominativi predisposta dalla Commissione Elettorale.
- Si possono esprimere fino ad un massimo di sei preferenze.
- Sono eletti nel Seggio i sei candidati che hanno ottenuto più preferenze; in caso di parità, è eletto il candidato che appartiene ad un ruolo superiore; se appartengono allo stesso ruolo si vedrà l'anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità conterà l'anzianità per iscrizione.
- Il Provveditore è eletto dal Seggio tra i suoi membri (escluso il Correttore) nella riunione di insediamento.
- Nella stessa riunione il Seggio elegge tra i propri membri, su proposta del neo-Provveditore, il Segretario, il Camarlingo, l'Ispettore dei Servizi, l'Economo e il Maestro dei Fratelli.
-
- **ART. 46** In caso di dimissioni di un membro dal Seggio, gli subentra fino alla fine del mandato il primo dei non eletti, che assume automaticamente la carica dell'uscente, salvo il caso di una redistribuzione delle cariche. Se il dimissionario è il Provveditore, la distribuzione delle cariche è annullata e il Seggio procede all'elezione del nuovo Provveditore e, in seguito, all'elezione delle singole cariche.
-
- **ART. 52**
- (...)
- In ogni caso, ferma la disposizione precedente, il Provveditore non può partecipare alle riunioni del Magistrato.
-
- **ART. 41**
-
- *Il Seggio dura in carica due anni. (3)(4) (...)*
-
- **ART. 47**
- (...)
- Se, nel corso del mandato, si dimettono più di tre membri, il Seggio si considera cessato e si indicano nuove elezioni.(4)
-
- **ART. 48**
- (...)
- *Il Provveditore ad interim ha piena facoltà di scegliersi collaboratori di propria fiducia e gode, nel periodo del mandato, di pienezza di competenze, comunque nei limiti statutari. (3)*

-
- **ART. 50** Sono competenze del Magistrato:
- interpretare in caso di divergenza o incertezza le norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti irrogati dalla Commissione Disciplinare;
- governare la Confraternita, assumendo le competenze del Seggio, in tutti i casi in cui il Seggio cessi prima della sua naturale scadenza o ne sia impedito il normale funzionamento;
- organizzare i turni di servizio dei Capi di Guardia, in modo da garantire la presenza costante in servizio di almeno uno di essi;(5)
- organizzare i servizi funebri e religiosi e le feste della Confraternita;
- nominare ogni anno i fratelli e le sorelle attivi, sentito il Maestro dei Fratelli;
- nominare i Capi di Guardia alle scadenze previste ed ogni volta che si renda vacante un posto, sentito il Maestro dei Fratelli;
- deliberare il passaggio al ruolo dei benemeriti;
- nominare i fratelli onorari;
- nominare un membro della Commissione Disciplinare;
- verificare periodicamente il rispetto degli impegni previsti per i fratelli attivi.

Il Magistrato, dopo aver espresso parere favorevole a deleghe proposte dal Seggio, può assumerne le prerogative e competenze o l'attuazione delle delibere di quest'ultimo.

ART. 27 La decadenza è un provvedimento amministrativo disposto dal Seggio su proposta del Segretario.

Un confratello incorre nella decadenza quando non ottemperi al pagamento della quota associativa secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 56 Le deliberazioni del Corpo Generale sono prese a maggioranza semplice (salva l'eccezione prevista) e sono valide se è presente in prima convocazione la metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, *un numero di membri non inferiore ad un sesto.* (1)

Non sono ammesse deleghe di voto.

Il verbale del Corpo Generale è tenuto dal Segretario.